

ti, nonchè il numero delle pezze, ritagli, o capi da bollarsi.

Una delle Notifiche sottoscritta dal Com- messo di Ufficio sarà restituita al dichiarante, mentre scorso il termine di questa operazione, e rimanendovi merci estere non bol- late si procederà al Contrabbando di esse a tenore dell' Articolo XXV. della succitata Legge.

Data li 19. Maggio 1806.

*Vendramin.*

*Del Senno Segretario.*